

Roma, 20 luglio 2022

Circolare n. 178/2022

Oggetto: Lavoro – Decreto Aiuti – Indennità una tantum per i lavoratori con part-time verticale – Art. 2 bis D.L. n. 50/2022 come convertito dalla legge 15.7.2022, n.91, su G.U. n.164 del 15.7.2022.

In sede di conversione del *decreto Aiuti*, da una parte, sono state confermate le due indennità una tantum di 200 euro rispettivamente a favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di soggetti e, dall'altra parte, è stata introdotta (nel limite di 30 milioni di euro per il 2022) una nuova indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori titolari di contratti di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021. In particolare quest'indennità spetta ai lavoratori part-time con periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall'INPS previa domanda dei lavoratori interessati purché questi non siano titolari di altro rapporto di lavoro, oppure percettori di NASPI o di trattamento pensionistico. Per le modalità di erogazione occorrerà attendere le istruzioni operative dell'Istituto.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. 160/2022*
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 164 del 15.7.2022

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Promulga
la seguente legge:*

*Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE*

*Capo I
Misure in materia di energia*

******OMISSIS******

*Art. 2 - bis
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale*

1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della

domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO